



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555/O.P./0001054/2020/2

Roma, data del protocollo 30 MAR. 2021

AI SIGNORI PREFETTI

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

E, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA
DI PREVENZIONE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA
STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALL'ENAC

ROMA

ALL'ENAV

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Oggetto: Prevenzione della diffusione del virus “COVID-19” – Indirizzi tecnici dell’ENAC e dell’ENAV concernenti l’utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) da parte di personale dei Corpi e Servizi di polizia locale.

^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a) Circolari n. 555/OP/001045/2020/2 del 26.03.20;
- b) F. n. 15350/117 (2)/Uff. III – Prot. Civ. prot. n. 0019440 del 29.03.20

Si fa seguito alle circolari indicate *sub a)*, qui accluse in copia per un pronto riferimento, con le quali si è fatto riserva di comunicare indirizzi per il corretto impiego, da parte di personale dei Corpi e Servizi di polizia locale, di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR o “droni”), alla luce delle note, pure unite in copia, diramate dall’ENAC e dall’ENAV per adeguare l’utilizzo dei medesimi sistemi durante l’emergenza determinata dal diffondersi del “COVID-19”.

La predetta riserva scaturiva dall’esigenza di definire, preliminarmente, la cornice nell’ambito della quale le “Polizie locali” possono essere chiamate a concorrere alle attività finalizzate a garantire l’esecuzione e l’osservanza delle limitazioni della libertà circolazione e di iniziativa economica al fine di prevenire la propagazione del virus.

Come è noto, la questione ha trovato una compiuta definizione grazie alla direttiva emanata dal Gabinetto il 29 marzo scorso e indicata più specificamente a seguito *sub b)*.

Tale atto di indirizzo ha, in estrema sintesi, chiarito come i Sig.ri Prefetti, nell’esercizio delle prerogative loro demandate dall’art. 4, comma 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, possano chiamare a concorrere allo svolgimento dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle cennate misure di contenimento del virus, anche il personale dei Corpi e Servizi di polizia municipale dei Comuni.

Le indicazioni formulate dal Gabinetto – sulle quali si attira particolarmente l’attenzione – consentono a questo punto di “perimetrare” gli ambiti entro i quali i SAPR potranno essere utilizzati dalle cennate “polizie locali” per il migliore espletamento del concorso di attività che sarà loro affidato dai Sig.ri Prefetti attraverso le pianificazioni di impiego, adottate nei territori di rispettiva competenza.

Sul punto, conviene premettere che l’utilizzazione dei dispositivi in argomento per finalità di polizia trova oggi una precisa regolamentazione nell’art. 5, comma 3-*sexies*, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

La disposizione – in disparte alcune previsioni dedicate al Corpo della Guardia di Finanza – riconosce unicamente alle Forze di polizia la possibilità di impiegare gli aeromobili a pilotaggio remoto per lo svolgimento di attività di controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite dal discendente D.M. 29 aprile 2016.

Si tratta di una vera e propria riserva di competenza i cui “confini” non possono essere dilatati fino a ricomprendere anche le “polizie locali”, le quali, infatti, ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, non rientrano tra le Forze di polizia propriamente dette.

E’, dunque, escluso che le Polizie locali possano sviluppare autonomamente azioni di controllo del territorio dall’alto, utilizzando droni o altri simili dispositivi aeromobili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Occorre, però, sottolineare come il concorso prestatato in occasione dell'attuale emergenza dalle Polizie locali sia preordinato ad assicurare la salvaguardia del bene giuridico della "salute pubblica", nella sua dimensione collettiva, che trova il proprio riconoscimento nell'art. 32 della Costituzione.

Muovendo da questa considerazione, si può, allora, ritenere che i Corpi e i Servizi delle Polizie municipali, una volta coinvolti dai Sig.ri Prefetti nell'espletamento dei compiti di cui al ripetuto art. 4, comma 9, del D.L. n.19 del 2020, possano anche impiegare i "droni" per verificare la corretta attuazione delle misure di contrasto dell'epidemia che si sostanziano in una limitazione degli spostamenti o dell'esercizio di attività economiche.

Resta, però, fermo che il ricorso all'impiego dei SAPR da parte delle Polizie municipali deve avvenire in maniera armonica rispetto alle indicazioni impartite dal Prefetto attraverso le pianificazioni di impiego delle risorse disponibili, cui fa cenno anche la ricordata direttiva del Gabinetto del 29 marzo scorso.

In questo senso, si segnala alle SS.LL. l'utilità che vengano emanati indirizzi ai Comuni affinché questi ultimi informino preventivamente il Prefetto dell'impiego dei SAPR nell'espletamento dei controlli in discorso, da parte dei dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.

In questo contesto, in una logica che mira a garantire il massimo coordinamento delle attività, le predette comunicazioni dovranno anche contenere l'indicazione delle aree urbane dove si concentreranno prevalentemente i controlli con l'utilizzazione dei "droni".

Naturalmente, laddove dovessero registrarsi potenziali sovrapposizioni di interventi dall'alto, potranno essere acquisiti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli elementi di valutazioni utili, sulla base dei quali i Sig.ri Prefetti potranno diramare le ulteriori indicazioni, capaci di ottimizzare l'impiego delle risorse aeromobili in argomento.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle presenti indicazioni, si evidenzia l'importanza che i Sig.ri Prefetti partecipino, nelle forme considerate più appropriate, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sig.ri Sindaci delle rispettive Province.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli
F. Gabrielli



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N.15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Organi accertatori delle violazioni delle misure statali.

Stanno pervenendo a quest'Ufficio, anche in via informale, numerosi quesiti in ordine alla possibilità, da parte del personale dei Corpi delle polizie municipali, di svolgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Si ritiene, in proposito, di dover preliminarmente evidenziare come l'articolo 4 del menzionato provvedimento normativo contenga un primo profilo, di carattere generale, riguardante i compiti volti ad assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria in atto, ed un secondo profilo, di portata più limitata, riguardante l'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.

Il primo profilo, come già evidenziato con direttiva del Ministro dell'8 marzo scorso, chiama in causa l'intero spettro delle funzioni e delle prerogative che la legge riserva al Prefetto, a partire dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto ad eventuali turbative che dovessero derivare sia dal mancato rispetto delle misure stabilite a salvaguardia della salute dei cittadini, sia dalla compromissione del buon



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

funzionamento di tutte quelle attività e iniziative adottate dalle Istituzioni per il superamento della presente fase emergenziale.

In merito a ciò, con circolare pari numero del 26 corrente, è già stata richiamata l'attenzione sul comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 19/2020, che rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.

Sul punto, peraltro, la richiamata circolare ha precisato come il comma 9 s'inquadri nel contesto delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

In proposito, con particolare riferimento all'impiego del personale delle polizie locali, vanno necessariamente tenuti in considerazione gli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in base ai quali, come noto, gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In considerazione di ciò, dunque, le Autorità provinciali di Pubblica sicurezza potranno legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni di impiego del personale, come già evidenziato con la citata direttiva del Ministro dell'8 marzo scorso, tutte le "componenti" della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'imprescindibile coinvolgimento delle Polizie municipali.

Infatti, come rappresentato dal Capo della Polizia con direttiva dello scorso 13 marzo, la diffusa azione di verifica necessaria in questa fase emergenziale impegna, non solo le Forze di polizia, ma anche i Comuni, per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale, in un momento delicato per la vita del Paese in cui tutte le polizie, ivi comprese quelle locali, costituiscono risorse essenziali per garantire la sicurezza delle relative comunità, contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate.

Relativamente al profilo dell'accertamento e dell'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa, nel richiamare quanto rappresentato con direttiva dello scorso 26 marzo, si osserva che l'articolo 4 opera, inoltre, una chiara distinzione di ruoli affidando al Prefetto la competenza ad applicare le sanzioni per le violazioni delle misure disposte dalle Autorità statali nonché alle Regioni e ai Comuni quella di gestire i procedimenti sanzionatori per le violazioni dei rispettivi provvedimenti di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda, più specificamente, il potere di accertamento, il citato articolo 4, al comma 3, effettua un rinvio alla legge 24 novembre 1981 n. 689 che, all'articolo 13, attribuisce tale competenza agli «organi addetti al controllo



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa».

In ragione di quest'ultima disposizione, tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle Polizie municipali, coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte dalle Autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell'attuale fase emergenziale, potrà al contempo procedere all'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Il coinvolgimento dei Corpi delle polizie municipali è, altresì, consequenziale a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 13 della menzionata legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui all'atto dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è ricompreso anche il personale delle polizie locali.

Giova, infine, richiamare l'attenzione sull'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l'istituzione, presso questo Ministero, di un fondo finalizzato a contribuire, fra l'altro, proprio all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derivazione statale, di contenimento del fenomeno epidemiologico.

Ciò premesso, le SS.LL., nell'ambito dell'attività di coordinamento e pianificazione dei servizi finalizzati a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da COVID-19, vorranno continuare a garantire il più ampio coinvolgimento, unitamente alle Forze di polizia a competenza generale, di tutti gli altri Corpi i cui appartenenti siano titolari della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli delle polizie locali.

Nel rinviare, per gli ulteriori aspetti tecnici, alle circolari del Dipartimento della Pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., con riserva di ulteriori chiarimenti ove necessari.

II CAPO DI GABINETTO

Piantadosi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

NR. 555/O.P./0001045/2020/2

ROMA, 26.03.2020

- PREFETTURE REPUBBLICA
- COMMISSARIATI GOVERNO
- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA
- QUESTURE REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO - BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA

- COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI
- COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA
- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
- DIREZIONE CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE
- DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
- DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
- DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

^^^

DI SEGUITO AL MESSAGGIO PARI NUMERO ODIERNO, SI COMUNICA CHE SONO IN CORSO INTERLOCUZIONI CON L'ENAC FINALIZZATE AD UNA CONDIVISA E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE INDIVIDUATE NELLA NOTA DEL PREDETTO ENTE NR. 0032363-P, DATATA 23 MARZO U.S. CONCERNENTE L'UTILIZZO DI MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO DA PARTE DELLE POLIZIE LOCALI. SI INVITA PERTANTO AD ATTENDERE L'ESITO DEGLI APPROFONDIMENTI CHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI.

CAPO POLIZIA - DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA GABRIELLI

VISTO: SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
IL CAPO DELLA SEGRETERIA

PAPA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

NR. 555/O.P./0001045/2020/2

ROMA, 26.03.2020

- PREFETTURE REPUBBLICA
- COMMISSARIATI GOVERNO
- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA
- QUESTURE REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO - BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA

- COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI
- COMANDO GENERALE GUARDIA FINANZA
- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
- DIREZIONE CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE
- DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
- DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
- DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

ROMA

ROMA
ROMA

^^^

SI TRASMETTE LA NOTA DELL'ENAC NR. 0032363-P, DATATA 23 MARZO U.S., CON CUI DETTO ENTE HA DISPOSTO LA DEROGA, SINO AL 3 APRILE P.V., DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO "MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO" DELL'11 NOVEMBRE 2019.

LE NUOVE DISPOSIZIONI DISCIPLINANO L'UTILIZZO DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DA PARTE DEI COMANDI DELLA POLIZIA LOCALE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI SUI TERRITORI COMUNALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.

CAPO POLIZIA - DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA GABRIELLI

VISTO: SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
IL CAPO DELLA SEGRETERIA

PAPA



Direzione Centrale
Regolazione Aerea

- A: **Ministero dell'Interno**
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**
m_inf@pec.mit.gov.it
- Dipartimento della Protezione Civile**
protezionecivile@pec.governo.it
- Stato Maggiore Aeronautica**
stataereo@postacert.difesa.it
- Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria**
Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria di sicurezza UE/S
segreteria sicurezza.dap@giustizia.it
- ENAV S.p.A.**
protocollogenerale@pec.enav.it
- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani**
amministrazione@pec.anci.it
- Comandi Polizie locali**

e, p. c.: **ENAC - tutte le Direzione Aeroportuali**
ENAC - tutte le Direzioni operazioni

Oggetto: Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 - Utilizzo droni.

Nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica "coronavirus," al fine di consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, prevista dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, si rende necessario procedere a derogare ad alcune previsioni delle disposizioni del Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 del 11 novembre 2019.

Considerate, pertanto, le esigenze manifestate da numerosi Comandi di Polizie Locali, fino al 3 aprile 2020, si dispone quanto segue.

Le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia Locale ed impiegati per le sopra indicate attività di monitoraggio, potranno

essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento.

Per quanto riguarda le operazioni critiche di tali SAPR esse potranno essere effettuate in Visual Line of Sight in deroga all'art. 10 anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto, non sarà altresì necessario il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente e non sarà richiesto la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati.

7?
chi chi
è la
responsabilità?

Inoltre, in deroga alle previsioni di cui all'art 27 del citato Regolamento ENAC e alle disposizioni contenute nella Circolare ENAC ATM 09, con la presente, dalla data del suo invio e fino al 3 aprile 2020, si autorizzano tutti gli Enti di Stato di cui all'art 744 del Codice della Navigazione e delle Polizie Locali dei Comuni italiani, ad operare con propri APR se impiegati nell'ambito delle condizioni emergenziali dovute all'epidemia COVID-19, nelle aree prospicienti di tutti gli aeroporti civili di cui al paragrafo 7 della Circolare ENAC ATM 09 e identificate come "aree rosse", ad una quota massima di 15 metri.

In caso di svolgimento di voli operati con APR, nelle aree sopra specificate, l'Ente titolare dello stesso, dovrà fornire preventivamente comunicazione alla TWR dell'aeroporto limitrofo all'area d'interesse al fine di comunicare la presenza del drone e di coordinare le rispettive attività.

È comunque data sempre priorità al traffico degli aeromobili da/verso gli aeroporti e rimane in capo all'operatore del drone la responsabilità sia di dare precedenza agli aeromobili in volo sia di separarsi da questi ultimi.

I contatti telefonici dei responsabili delle TWR, saranno forniti agli stessi indirizzi di cui alla presente nota, da parte di ENAV e dell'Aeronautica Militare.

Per gli aeroporti in cui sono presenti fornitori di servizio del traffico diversi da ENAV ed Aeronautica Militare, i numeri telefonici sono presenti nell'allegato D della Circolare ENAC ATM 09 visionabili sul sito www.enac.gov.it.

Ferme le altre disposizioni del Regolamento.

Quanto precede si condivide anche con il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria per necessaria informazione.

In ultimo, si chiede all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani d'inoltrare con l'urgenza del caso, la presente disposizione, a tutti i Comuni che ne forniranno successiva informazione ai Comandi delle Polizie locali.

Cordiali saluti

Ing.
Fabio Nicolai

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Chief Operating Officer

COO/
Roma,

A: Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero Infrastrutture e Trasporti
m_inf@pec.mit.gov.it

Dipartimento Protezione Civile
protezionecivile@pec.governo.it

Stato Maggiore Aeronautica
stataereo@postacert.difesa.it

Ministero della Giustizia Dip.to Amministrazione Penitenziaria
Uff. Capo Dip. Segreteria di sicurezza UE/S
segreteria sicurezza.dap@giustizia.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani
amministrazione@pec.anci.it

Comandi Polizie locali

e p.c. ENAC - Direzione Centrale Regolazione Aerea
protocollo@pec.enac.gov.it

**Oggetto: Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 -
Utilizzo droni.**

Rife.: Comunicazione ENAC pari oggetto, del 23 marzo 2020 ENAC-PROT-
23/03/2020-0032363-P

Tenuto conto delle deroghe concesse da ENAC all'impiego di APR nell'ambito delle
straordinarie condizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-
19 e, specificatamente, tenuto conto che gli APR utilizzati dagli Enti di Stato di cui



Gabinetto Ministro - GAB - Prot. Ingresso N.0018102 del 24/03/2020

all'art 744 del Codice della Navigazione (Forza di Polizia, Guardia di Finanza, AA/MM di Stato per conto della Protezione Civile, Vigili del Fuoco) e/o dalle Polizie Locali dei Comuni italiani, fino al 3 aprile 2020, potranno operare anche nelle vicinanze degli aeroporti civili (c.d. "aree rosse" di cui alla Circolare ENAC ATM 09), in ottemperanza con quanto disposto con la comunicazione di cui a riferimento, le comunicazioni informative dovranno essere indirizzate all'ARO-CBO (ATS Reporting Office-Central Briefing Office) di Roma che provvederà a rilanciare l'informazione alla struttura aeroportuale territoriale di ENAV interessata.

Per quanto sopra esposto, le comunicazioni relative alle attività di APR operate da codeste Amministrazioni, che si dovessero svolgere in prossimità degli aeroporti civili per i quali ENAV fornisce i servizi della navigazione aerea, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

- Telefono: +39 0679811011
- Fax: +39 0679086500
- Email: arocbo.lirf@enav.it

Per favorire la massima efficacia nella comunicazione informativa, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare eventuali punti di contatto preferenziali alla seguente mail protocollogenerale@pec.enav.it.

Maurizio Pagetti

PER T.A.

Low Traffic Airports
Il Responsabile
Massimiliano Floris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florin', is written over the printed name 'Massimiliano Floris'.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0018687 del 26/03/2020